TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE CIVILE

DECRETO

Di apertura della liquidazione ex art. 14 quater legge 3/2012

Il Presidente, dott. Roberto Cordio,

ritenuto che, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 3/2012, sussistendo i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9 della stessa legge, va dichiarata aperta la procedura di liquidazione;

ritenuto che è stato depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e l'elenco separato dei beni del debitore istante;

ritenuto che non risultano compiuti atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni;

ritenuto che sono state depositate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

ritenuto che la spesa corrente necessaria al sostentamento del ricorrenti e del nucleo familiare può indicarsi in € 430,00 mensili (pari all'attuale reddito dello stesso);

ritenuto che alla domanda è stato allegato l'inventario di tutti i beni del ricorrente e delle relative quote di possesso;

ritenuto che, ai sensi dell'art 14 quinquies L. 3/2012, non potranno essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore sull'immobile di proprietà dei ricorrenti;

P.Q.M.

Nomina l'avv. avv. Mariarosaria Gulisano, quale liquidatore, disponendo la costituzione di un fondo spese pari ad € 800,00 da effettuare nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, secondo le modalità indicate dallo stesso liquidatore;

DISPONE

Che, a cura del liquidatore, sia data idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto sul sito di procedure.it, con spese a carico dell'istante e che il presente decreto sia trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente;

che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento del ricorrente, l'importo di € 430,00 mensili e che gli ulteriori redditi - anche futuri ed occasionali, salve le

eventuali esigenze di mantenimento, previa integrazione dell'inventario - siano depositati mensilmente in un conto acceso presso un istituto di credito scelto dal liquidatore e vincolato all'ordine dello stesso;

che il liquidatore provveda, laddove tale incombenza non sia stata assolta, a dare immediata notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale degli istanti, dell'apertura della procedura di liquidazione;

che, ai sensi dell'art 14 quinquies L. 3/2012, sino al momento in cui la procedura sarà conclusa, non vengano, a pena di nullità iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione, sul patrimonio del debitore odierno ricorrente, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; a tal fine onera il ricorrente della comunicazione del presente decreto alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva iscritta al n° 934/16 RGE, per la presa d'atto della relativa sospensione;

che compete al liquidatore la valutazione in ordine all'eventuale opportunità di subentrare ai creditori nella suddetta procedura esecutiva immobiliare, come previsto dall'art.14 nonies comma 2° della legge 3/2012, ma che lo stesso va inviato a relazionare in ordine alle ragioni dell'eventuale mancato esercizio di detta facoltà di subentro;

che il liquidatore provveda a relazionare – almeno con cadenza semestrale – sullo stato di avanzamento della procedura nonché in ordine alla mancata costituzione del fondo spese o con riferimento a qualsiasi iniziativa del debitore eventualmente volta ad ostacolare il celere ed efficace andamento della procedura.

ORDINA

al ricorrente la consegna e il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio.

Si comunichi alla parte istante ed al liquidatore nominato.

Catania, 22/1/2022

Il Presidente

dott. Roberto Cordio